

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1501

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BETTOLI, PIERACCINI, MARANGONE, ARMAROLI, BRODOLINI, BERLINGUER,  
GATTO VINCENZO, CASTAGNO, MERLIN ANGELINA, AICARDI, CACCIATORE**

*Presentata il 23 luglio 1959*

### Nuove norme sulla efficacia delle marche assicurative dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'applicazione delle norme di attuazione e di coordinamento della legge 1° aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ha dato luogo a talune sperequazioni nei trattamenti previdenziali imputabili alla scarsa conoscenza da parte degli interessati del termine perentorio previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Tale articolo 9 stabilisce infatti che le marche assicurative relative ai periodi anteriori di oltre 5 anni alla data di riconsegna all'I. N. P. S. delle tessere personali sono inefficaci a tutti gli effetti e non sono rimborsabili. Il secondo comma invece ne riconosce l'efficacia qualora però le relative tessere personali siano versate all'Istituto entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore del decreto presidenziale citato.

Da ciò è derivata appunto la sperequazione sopra denunciata. Si è verificato infatti che parecchi lavoratori non conoscendo tale disposizione hanno tardato nella riconsegna

delle tessere personali vedendosi quindi annullati una serie di contributi assicurativi versati per diversi anni senza neppure ottenerne il rimborso.

Se a tale situazione di fatto si aggiunge inoltre la considerazione che né la legge n. 218 del 1952 né quella antecedente del 1935 prevedevano una decadenza di efficacia per le marche assicurative versate, può facilmente comprendersi il motivo che ci ha indotto a sottoporre alla vostra attenzione ed approvazione la presente proposta di legge.

Chiediamo pertanto, onorevoli colleghi, l'abrogazione dell'articolo 9 del decreto presidenziale n. 818, intendendo in tal modo rendere inoperante una disposizione che contrasta con le leggi vigenti in materia di pensioni di invalidità e vecchiaia. Ed è quanto precisamente prevede l'articolo 1.

L'articolo 2 infine, riafferma la piena efficacia delle marche assicurative comunque versate dal lavoratore e ciò indipendentemente dalla data di consegna della tessera personale all'Istituto.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.

### ART. 2.

Le marche assicurative comunque applicate sono pienamente efficaci indipendentemente dalla data di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle tessere personali.